



COMUNICATO STAMPA n. 91/24

Lussemburgo, 4 giugno 2024

Ordinanza del Tribunale nelle cause riunite da T-530/22 a T-533/22 | MEDEL e a./Consiglio

Stato di diritto: i ricorsi delle organizzazioni di giudici europei avverso la decisione del Consiglio che ha approvato il piano per la ripresa e la resilienza della Polonia sono respinti in quanto irricevibili

Al fine di mitigare le conseguenze economiche e sociali della pandemia di Covid-19, l'Unione europea ha istituito, nell'ambito del progetto NextGenerationEU, il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹. Per beneficiare dei fondi a tale titolo, gli Stati membri elaborano piani nazionali programmando riforme e investimenti. La valutazione di tali piani, effettuata dalla Commissione europea, è successivamente approvata dal Consiglio.

Il 17 giugno 2022 il Consiglio ha approvato² la valutazione del piano presentato dalla Polonia. La decisione del Consiglio stabilisce alcuni traguardi e obiettivi che tale Stato membro deve raggiungere per ricevere fondi. Essi comprendono quelli relativi alla riforma del sistema giudiziario polacco. Più concretamente, la Polonia dovrebbe adottare diverse misure per rafforzare l'indipendenza e l'imparzialità dei giudici. Essa dovrebbe prevedere un riesame delle decisioni della sezione disciplinare della Corte suprema³ a favore dei giudici che ne sono stati oggetto, e chiudere tali procedimenti di riesame entro un termine impartito.

Tre associazioni e una fondazione rappresentative di giudici europei ritengono che i traguardi in questione non siano compatibili con il diritto dell'Unione. Infatti, essi sarebbero definiti in modo troppo flessibile, consentendo alla Polonia di non conformarsi alla giurisprudenza della Corte di giustizia relativa allo Stato di diritto e alla tutela giurisdizionale effettiva. Pertanto, esse chiedono al Tribunale di annullare la decisione del Consiglio.

Nella sua ordinanza, **il Tribunale, riunito in Grande Sezione, respinge tali ricorsi in quanto irricevibili.**

Le organizzazioni ricorrenti non sono legittimate ad agire né in nome proprio né in nome dei giudici di cui difendono gli interessi. Il Tribunale constata che nessuna disposizione di legge relativa al dispositivo attribuisce loro tale facoltà procedurale. Analogamente, il fatto che esse intervengano come interlocutori regolari delle istituzioni dell'Unione sulla questione dell'indipendenza giudiziaria non giustifica la loro legittimazione ad agire.

Neppure la difesa degli interessi dei giudici rende ricevibili i ricorsi in questione. Il Tribunale osserva al riguardo che, anche se, al momento dell'adozione della decisione impugnata, il Consiglio era vincolato dalle norme dell'Unione in materia di Stato di diritto, la sua decisione non incide direttamente né sui giudici polacchi — indipendentemente dal fatto che una decisione della sezione disciplinare li riguarda o meno — né sui giudici degli altri Stati membri o dello Spazio economico europeo (SEE). Pertanto, le organizzazioni che hanno adito il Tribunale non possono basarsi sulla situazione di tali giudici per dimostrare la ricevibilità dei loro ricorsi.

Il Tribunale constata che i traguardi hanno il carattere di condizionalità di bilancio in quanto la loro realizzazione condiziona i finanziamenti a titolo del dispositivo. La loro adozione non mirava a sostituire le norme relative al valore dello Stato di diritto o alla tutela giurisdizionale effettiva.

In particolare, per quanto riguarda i giudici oggetto di decisioni della sezione disciplinare, la decisione impugnata

non ha avuto l'effetto di assoggettare tali giudici alle condizioni da essa previste né ha reso direttamente applicabile una norma specifica nei loro confronti. Anche dopo la sua adozione, la loro situazione è rimasta disciplinata dalle pertinenti disposizioni del diritto polacco applicabili nonché dalle disposizioni del diritto dell'Unione e dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Il Tribunale ricorda, altresì, che l'interpretazione delle condizioni di ricevibilità dei ricorsi di annullamento alla luce del diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva non deve condurre ad escludere l'applicazione delle condizioni espressamente previste dai Trattati.

Il Tribunale sottolinea che **la sua decisione non incide sull'obbligo della Polonia di rimediare al più presto agli inadempimenti constatati dalla Corte in relazione alla crisi dello Stato di diritto⁴ e sulla possibilità per gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione di proporre ricorso** contro tutte le disposizioni adottate dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione che mirano a produrre effetti giuridici vincolanti, senza dover dimostrare un interesse ad agire. Spetta inoltre alla Commissione agire per contribuire a garantire il rispetto del valore dello Stato di diritto da parte della Polonia.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

IMPORTANTE: Avverso la decisione del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, limitatamente alle questioni di diritto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) dell'ordinanza è pubblicato sul sito CURIA.

Contatto stampa: Sofia Riesino ☎ (+352) 4303 2088.

Restate in contatto!



¹ [Regolamento \(UE\) 2021/241](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

² V. [comunicato stampa](#) del Consiglio del 17 giugno 2022. La decisione del Consiglio del 17 giugno 2022 è stata successivamente modificata l'8 dicembre 2023.

³ Per saperne di più sulle allegazioni relative alla mancanza di indipendenza e di imparzialità della sezione disciplinare della Corte Suprema polacca, v. sentenza della Corte del 15 luglio 2021 nella causa [C-791/19](#), Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) (v. altresì comunicato stampa n. [130/21](#)).

⁴ V., tra l'altro, sentenza della Corte del 5 giugno 2023 nella causa [C-204/21](#), Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (v. altresì comunicato stampa n. [89/23](#)).